



## S.C. PROVVEDITORATO

tel. 0321 3732263 - fax 0321 3732740

**PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA IN SERVICE DI N. 42 EMOGASANALIZZATORI  
E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE  
SANITARIE AFFERENTI ALL' AREA INTERAZIENDALE DI  
COORDINAMENTO N. 3  
(A.S.L. NO, A.S.L. VC, A.S.L. VCO e A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA')**

### - CHIARIMENTO -

#### 1. Chiarimento n. 4:

*si chiede di confermare se, nel caso in cui l'offerta sia sottoposta da uno o più procuratori i cui poteri, tra i quali quello di sottoscrivere i contratti con la Pubblica Amministrazione e presentare offerte nell'ambito di applicazione del Dlgs. 163/2006, sono depositati presso la Camera di Commercio, possa ritenersi sufficiente allegare la visura Camerale o il Certificato della CCIAA dalla quale si evince il nominativo del Procuratore che firmerà la gara i l'oggetto della Procura stessa con dettaglio dei poteri associati alla carica;*

#### 1. Risposta a chiarimento n. 4:

si ritiene di poter accettare tale soluzione.

#### 2. Chiarimento n. 5:

*il Vs. modello "allegato A" al punto 11 prevede l'indicazione del soggetto abilitato a sottoscrivere l'offerta. Il nostro schema dei poteri depositati in Camera di Commercio prevede che una pluralità di soggetti nominativamente elencati, in firma abbinata tra loro, possano sottoscrivere offerte nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. Si chiede pertanto la possibilità di modificare il punto 11 come di seguito: " Si dichiara che i seguenti soggetti con firma abbinata sono abilitati a sottoscrivere l'offerta" e di elencare a corredo della dichiarazione i normativi, dati anagrafici a carica sociale degli stessi;*

#### 2. Risposta a chiarimento n. 5:

il modello "allegato A" che accompagna la documentazione di gara costituisce esclusivamente una guida elaborata dalla Stazione Appaltante a favore dei concorrenti per facilitare il rilascio delle dichiarazioni ritenute "essenziali" ai fini della partecipazione alla procedura di gara; ne consegue che il concorrente può liberamente rilasciare le proprie dichiarazioni anche utilizzando modalità non conformi al modello facsimile allegato a condizione, però, che vengano comunque rilasciate le dichiarazioni "essenziali" richieste dalla Stazione Appaltante. **Si ritiene, pertanto, di poter accettare una dichiarazione che, al punto in cui dovrebbero essere riportate le generalità del soggetto abilitato alla sottoscrizione dell'offerta, rimandi ad un elenco contenente una pluralità di soggetti abilitati (in quanto procuratori ad negozia).**

#### 3. Chiarimento n. 6:



si chiede di confermare che il deposito cauzionale provvisorio debba essere prestato considerando l'importo a base d'asta comprensivo dei 24 mesi opzionali pari ad € 4.914.000,00 al netto pertanto degli oneri della sicurezza quantificati nel DUVRI in €. 4.000,00;

### **3. Risposta a chiarimento n. 6:**

la risposta non può che essere contraria. L'importo della garanzia provvisoria deve essere calcolato sulla base dell'intero importo di gara, ovvero sul valore posto a base d'asta incrementato del valore degli oneri per la gestione della sicurezza, ovvero su un importo pari ad €. 4.914.000,00 oltre ad €. 4.000,00, ovvero per totali €. 4.918.000,00 (si veda in tal senso AVCP Prec. n. 33/2007 e Prec. n. 29/2010);

### **4. Chiarimento n. 7:**

considerato che il punto 18 del Vs. modello "Allegato A", prevede debba essere resa una dichiarazione con la quale il concorrente attesti quanto segue "alla presente gara partecipino, presentando offerta, imprese controllate o collegate ex art. 2359 de C.C.A. A tal fine si dichiara che l'impresa controllata e collegata è la seguente", si chiede qualora il concorrente non si trovi nella fattispecie giuridica soggettiva indicata al punto 18, di poter barrare la dichiarazione richiesta a rendere la dichiarazione prevista nell'art 38 comma 1 lett. m-quater) che prevede che il concorrente dichiari di "non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale" allegando a tal fine alternativamente una delle tre dichiarazioni di cui alle lettere A) B) C) dell'art. 38 comma 2);

### **4. Risposta a chiarimento n. 7**

il punto 18 dell'allegato A prevede che il concorrente compili la dichiarazione di partecipazione in forma controllata esclusivamente se è verificata tale situazione; infatti, al secondo periodo di tale punto l'allegato conferisce la possibilità al concorrente di certificare, mediante specifica dichiarazione, di "di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, o ancora, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente". Si conferma, pertanto, che il concorrente che abbia formulato l'offerta in maniera autonoma e che non sia a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara, in maniera autonoma, di azienda controllate o collegate, dovrà non compilare la dichiarazione di cui al primo periodo del punto n. 18 dell'allegato A, croettare la prima dichiarazione alternativa proposta dal citato punto 18 ed allegare, inserendola all'interno della busta "A", la relativa dichiarazione.

### **5. Chiarimento n. 8:**

si chiede di poter eliminare, barrandolo, il riferimento previsto ai punti 12 e 13 del Vostro modello "Allegato A" in merito alle cause ostative di cui comma 1 lett. b) c) ed m-ter e del comma 2) dell'art 38



*relativo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione al bando di gara e al Direttore tecnico, qualora l'operatore economico non contempli nella propria struttura organizzativa la figura del direttore tecnico e non siano presenti nell'anno antecedente soggetti cessati dalla carica;*

**5. Risposta a chiarimento n. 8:**

si ribadisce che l'allegato A è semplicemente un facsimile, di carattere generale, elaborato per facilitare i concorrenti nel rilasciare le dichiarazioni previste dal Codice dei Contratti e richieste dalla lex di gara. Proprio in ragione della sua genericità tale modello non può soddisfare le "esigenze" di tutti i soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara; pertanto, nel caso in cui il concorrente abbia un'organizzazione aziendale che non preveda la figura del Direttore Tecnico e non abbia avuto cessazioni di cariche sociali rilevanti ai fini delle dichiarazioni di gara ex articolo 38 del D.L.gs. 163/06, sarà sufficiente che il soggetto dichiarante non compili la parte di modello non pertinente, oppure, ad abundantiam, apponga nello spazio dedicato alla dichiarazione non pertinente la dicitura "non pertinente".

**6. Chiarimento n. 9:**

*si chiede di voler specificare in quale busta vada inserita la dichiarazione di avvenuto sopralluogo considerato che il punto 11 dell'art. 5.1.1 del Capitolato/Disciplinare prevede che la dichiarazione in questione sia compresa all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa", mentre l'art. 8.2 punto 14 del Capitolato Tecnico prevede che la medesima venga compresa nella "Busta B - Documentazione tecnica";*

**6. Risposta a chiarimento n. 9:**

si tratta evidentemente di un refuso. Il documento attestante l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio deve essere inserito nella "Busta A", ovvero nella busta contenente la documentazione amministrativa.

**7. Chiarimento n. 10:**

*si chiede di poter modificare come seguito il punto 25 "Subappalto" dell'Allegato a dichiarando al posto di "si intende subappaltare" "si riserva di subappaltare" rendendo in tal modo una dichiarazione coerente a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dal Vostro " Allegato 4 - Subappaltatori" che prevede il ricorso all'istituto del subappalto come una mera eventualità;*

**7. Risposta a chiarimento n. 10:**

si richiama quanto già esplicitato nella risposta al quesito n. 5.

**8. Chiarimento n. 11:**

*si chiede di confermare che il DUVRI Preliminare, non presente tra i documenti richiesti da allegare in gara, non debba essere presentato ancorché preveda nella sua ultima pagina la sottoscrizione del Datore di Lavoro e dell'RSPP dell'Azienda Concorrente, facendo in tal modo intendere che il documento in questione vada presentato già nella fase di scelta del contraente;*

**8. Risposta a chiarimento n. 11:**



il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) preliminare è un documento informativo che viene allegato alla documentazione di gara al fine di rendere edotti i concorrenti circa i rischi e le relative procedure aziendali adottate al fine di contenere i pericoli derivanti; il documento contempla, inoltre, una serie di informazioni utili per la redazione del D.U.V.R.I. definitivo che dovrà essere stipulato con il/i soggetto/i aggiudicatario/i e, pertanto, sarà richiesto (debitamente compilato) a tali soggetti solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

**9. Chiarimento n. 12:**

*si chiede di confermare che gli allegati al Capitolato/Disciplinare "Allegati 1-2-3-4-5- A- B" non debbano essere firmati per accettazione;*

**9. Risposta a chiarimento n. 12:**

si conferma.

**10. Chiarimento n. 13:**

*si informa che, in riferimento alla dichiarazione da produrre circa la stipula di una polizza assicurativa RCT/RCO, punto 15 dell'art. 5.1.1 del Capitolato/Disciplinare, all'art. 4.8 del Capitolato, come da Voi indicato, non sono presenti le forme ed i motivi previsti per la stipula di tale polizza. Si chiede di confermare se è corretto ritenere che l'articolo del Capitolato/Disciplinare a cui fare riferimento è il n. 7.9 "Responsabilità dell'appaltatore";*

**10. Risposta a chiarimento n. 13:**

si tratta evidentemente di un refuso. Si conferma che l'articolo cui fare riferimento per la definizione e le modalità di stipula della polizza RCT/RCO è il 7.9 "Responsabilità dell'appaltatore".

**11. Chiarimento n. 14:**

*schema di offerta economica allegato B/2 - REAGENTI E ALTRI PRODOTTI CONSUMABILI. Per poter calcolare l'importo della fornitura per 12 mesi (colonna 10) e di conseguenza l'importo della fornitura per 108 mesi (colonna 11) si chiede di poter aggiungere una colonna dove inserire il numero di confezioni annue offerte.*

**11. Risposta a chiarimento n. 14:**

la risposta è negativa. Lo schema di offerta è imm modificabile. L'importo di fornitura del singolo reagente deve essere individuato quale prodotto tra il costo unitario per singolo test (colonna 9) e il numero di test complessivi richiesti (annuo e per 108 mesi - dato individuabile all'interno del Capitolato tecnico, articolo 8) e per cui tale reagente risulta necessario.

**12. Chiarimento n. 15:**

*si richiede conferma che il riferimento alla fatturazione del canone è da intendersi esclusivamente canone locazione strumento comprensivo della quota manutenzione full risk così come riportato nella tabella Allegato B1, pertanto, per quanto riguarda la fatturazione del materiale necessario per l'esecuzione dei test richiesti la stessa sarà effettuata a fronte degli ordinativi del numero di confezioni di volta in volta ordinate,*



*nel rispetto di quanto indicato nel capitolato speciale pag. 45 ultimo capoverso del punto 8.1.: "Nel caso in cui si verifichi l'esigenza di effettuare un numero di test superiori rispetto a quello indicato nelle tabelle precedenti, le Aziende contraenti riconosceranno all'appaltatore esclusivamente gli importi unitari indicati dall'appaltatore stesso nell'allegato b2 dell'offerta economica (quota reagenti/altri prodotti consumabili)".*

**12. Risposta a chiarimento n. 15:**

la risposta è negativa. Si tratta di un contratto stipulato nella forma di "service", pertanto, la fatturazione di tutte le prestazioni oggetto del contratto dovrà essere redatta in forma di canone mensile; all'interno del canone proposto il concorrente dovrà comprendere la remunerazione di tutte le obbligazioni assunte. Il riferimento all'articolo 8.1 del CSA è errato; tale articolo si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui, per esigenze imprevedibili al momento dell'indizione della procedura di gara, le Aziende Contraenti si trovino nella necessità di effettuare un numero di test superiore a quello previsto dal Capitolato Tecnico e che sono alla base del dimensionamento dell'offerta economica di gara. In tale caso, così come specificato dal citato articolo 8.1 del CSA, l'Azienda Contraente riconoscerà all'aggiudicatario, oltre al canone mensile previsto dall'aggiudicazione e dal contratto, anche importi "a misura" relativi esclusivamente al maggior utilizzo di prodotti reagenti/consumabili.

**13. Chiarimento n. 16:**

*in riferimento all'articolo 7.8 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che la fatturazione degli strumenti avverrà in canoni mentre il materiale di consumo verrà fatturato a confezione.*

**13. Risposta a chiarimento n. 16:**

si rimanda alla risposta al quesito n. 15.

**14. Chiarimento n. 17:**

*in riferimento all'Allegato B, offerta economica, e precisamente alla tabella B2, si evidenzia che non è presente la colonna "Quantità confezioni offerte". Si chiede la possibilità di inserire tale colonna per maggior completezza e chiarezza nella presentazione dell'offerta.*

**14. Risposta a chiarimento n. 17:**

si rimanda alla risposta al quesito n. 14.





**15. Chiarimento n. 18:**

*Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'appalto a pag. 15 punto 13 si chiede di inserire all'interno della Busta A (amministrativa) la seguente dichiarazione:*

*13. dichiarazione sull'eventuale presenza nell'offerta di documenti contenenti segreti tecnici e/o commerciali, così come stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n 163/2006 (da inserire anche in caso di non presenza);*

*Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'appalto a pag. 19 si chiede di inserire all'interno della busta B (tecnica) la seguente dichiarazione:*

*Il soggetto offerente dovrà dichiarare (indicando il relativo numero di riferimento) quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da segretezza (ex art. 13 D.Lgs. n.163/206), secondo motivata e comprovata dichiarazione. Si chiede di specificare la differenza delle due dichiarazioni oppure trattasi della stessa richiesta? In quest'ultimo caso la dichiarazione in quale busta deve essere inserita?*

**15. Risposta a chiarimento n. 18:**

si tratta evidentemente di un refuso. La dichiarazione relativa alla presenza nell'offerta di documenti contenenti segreti tecnici e/o commerciali è unica e dovrà essere inserita all'interno della busta B contenente la documentazione tecnica.

**16. Chiarimento n. 19:**

*a pag. 8 (art. 4.5, Caratteristiche della fornitura) e 46 (art. 8.2, Caratteristiche tecniche essenziali delle apparecchiature a pena di esclusione) del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto è richiesto il campionamento urinario. Dalle informazioni in nostro possesso, allo stato attuale, non ci risulta che alcuna delle tecnologie emogasanalitiche a cartuccia presenti sul mercato sia in grado di eseguire i parametri dell'emogasanalisi su campioni di urine. Si chiede di eliminare tale caratteristica.*

**16. Risposta a chiarimento n. 19:**

si tratta, in effetti, di un refuso, pertanto, ogni riferimento al campionamento urinario deve intendersi come non apposto.

**17. Chiarimento n. 20:**

*all'art. 8.1 "Volume delle attività e parametri misurati" pagg. 42-45 del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'appalto sono indicati i carichi di lavoro previsti per ogni analizzatore richiesto, ma non i parametri misurati richiesti (a parte l'indicazione della possibilità di non includere il COOX nelle dialisi della A.S.L. di Novara e la richiesta della bilirubina per alcuni analizzatori). Si richiede di confermare che il pannello analitico di base richiesto sia composto dai parametri pH, pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, NA<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, CA<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glu. Lac, Hct. COOX.*

**17. Risposta a chiarimento n. 20:**

di seguito si riporta, in dettaglio, il pannello degli analiti richiesti:

- pH
- pCO<sub>2</sub>
- pO<sub>2</sub>



- Na
- K
- Ca ionizzato
- Cl
- Glucosio
- Lattato
- Hb totale
- sO<sub>2</sub>
- O<sub>2</sub>Hb
- HHb
- COHb
- MetHb

**18. Chiarimento n. 21:**

si chiede di conformare, in merito all'art. 4.5 "Caratteristiche della fornitura" del disciplinare di gara/capitolato speciale d'appalto, relativamente al punto: "necessità di controllo da remoto centralizzato, in Laboratorio, per tutti emogasanalizzatori di ogni singola Azienda Sanitaria, con possibilità di validazione risultati, valutazione del controllo di qualità ed intervento operativo", la necessità di prevedere il collegamento ed il controllo remoto della sola strumentazione analitica oggetto della gara (nella fattispecie 42 emogasanalizzatori);

**18. Risposta a chiarimento n. 21:**

si conferma. Non saranno presi in considerazione, in sede di valutazione della offerta tecnica, altri benefit per i quali non è, d'altro canto, prevista l'attribuzione di alcun punteggio.

**19. Chiarimento n. 22:**

si chiede di confermare, in merito all'art. 5.1.2. "Busta "B" punto 2. la ditta fabbricante, il luogo di produzione e le relative caratteristiche inerenti il processo di fabbricazione; se tale richiesta possa essere assolta mediante l'esposizione della copia del Certificato ISO relativo sia al fabbricante legale che ai diversi siti di produzione che dimostra l'aderenza del Sistema di Qualità alla norma 13485, standard che disciplina la progettazione, la produzione e l'immissione in commercio dei dispositivi medici.

**19. Risposta a chiarimento n. 21:**

si conferma tale possibilità.

**20. Chiarimento n. 22:**

disciplinare di gara - art. 4.1 Oggetto dell'appalto - punto 2: fornitura di abbonamento a programmi annuali di VEQ (ove disponibili), si chiede di meglio specificare se:

- viene richiesta la fornitura di abbonamenti annuali per ognuno dei sistemi analitici richiesti (n. 42), oppure;
- viene richiesta la fornitura di abbonamenti annuali per ognuno dei centri/reparti (laddove siano richiesti due o più emogasanalizzatori sarà da fornire una sola VEQ);
- viene richiesta la fornitura di abbonamenti annuali per ognuno dei Laboratori Analisi cui



*destinare le apparecchiature (intendendo con ciò che i controlli di qualità automatici propri dei sistemi analitici possano opportunamente fungere da verifica inter-laboratorio).*

**20. Risposta a chiarimento n. 22:**

le VEQ dovranno essere assicurate per gli strumenti posizionati presso i Laboratori Analisi e quindi una per l'A.O.U. di Novara, una per l'A.S.L. NO, due per l'A.S.L. VC e tre per l'A.S.L. VCO

**21. Chiarimento n. 23:**

*vi chiediamo di confermare se il programma VEQ è da considerarsi per le sole apparecchiature ubicate presso il Laboratorio di Analisi?*

**21. Risposta a chiarimento n. 23:**

si rimanda alla risposta al quesito n. 22.

**22. Chiarimento n. 24:**

*vi chiediamo di confermare se sufficiente il seguente programma: pH, pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, Sodio, Potassio, Calcio ionizzato, Cloro, Glucosio e Lattato.*

**22. Risposta a chiarimento n. 24:**

si ritiene sufficiente il programma proposto.

**23. Chiarimento n. 25:**

- *Dotato di gruppo di continuità con autonomia di almeno 30 minuti;*

*Chiediamo venga considerata come alternativa la fornitura di strumentazione dotata con batteria integrata in grado di garantire 1 ora di autonomia, rendendo così superfluo l'uso di sistemi UPS/gruppo Continuità.*

**23. Risposta a chiarimento n. 25:**

dal momento che la fornitura del gruppo di continuità veniva richiesta per il mantenimento della operatività strumentale anche in caso di mancanza di corrente di rete, anche la soluzione proposta dalla ditta può essere considerata accettabile a condizione che tale soluzione garantisca il funzionamento temporaneo, per un lasso temporaneo non inferiore a 30 minuti, di quanto oggetto di gara in caso di interruzione improvvisa della erogazione della corrente elettrica.

**24. Chiarimento n. 26:**

- *Marcatura CE*

*Vi chiediamo di confermare se il software gestionale deve avere tale requisito.*

**24. Risposta a chiarimento n. 26:**

si ribadisce che nel capitolato di gara viene richiesta una marcatura CE per i sistemi analitici e per i materiali diagnostici.

**25. Chiarimento n. 27:**

- *CAPITOLATO TECNICO*





Vi chiediamo di specificare/indicare il profilo analitico richiesto per ogni singola operativa.

**25. Risposta a chiarimento n. 27:**

si rimanda alla risposta al quesito n. 20.

**26. Chiarimento n. 28:**

chiediamo di confermare se il software gestionale può essere unico rispettivamente per AOU Maggiore della Carità, ASL Novara, ASL Vercelli, ASL VCO per un totale di n. 4 sistemi informatici, in grado di garantire a loro volta il controllo delle apparecchiature di propria appartenenza.

Chiediamo di confermare se il collegamento bidirezionale con il sistema LIS di Laboratorio debba essere previsto per tutti gli emogasanalizzatori e se questo possa avvenire mediante l'utilizzo del software gestionale.

Chiediamo di confermare se il collegamento bidirezionale con il sistema LIS di Laboratorio (AOU maggiore della Carità, ASL Vercelli, ASL VCO) debba avvenire nella modalità "STANDART" che prevede l'associazione di ogni campione al numero di richiesta di esame d'urgenza generata dall'order entry.

Inoltre data la particolare incidenza del costo dei collegamenti informatici di Laboratorio ai sistemi richiesti, si richiede che il Vs. Ente definisca direttamente con le Aziende fornitrici dei sistemi LIS tale costo di collegamento e ne comunichi l'importo da considerare in offerta al fine così di garantire la par condicio dei fornitori ed il minor impatto economico a tutto beneficio del VS spettabile Ente.

**26. Risposta a chiarimento n. 28:**

per quanto riguarda i primi due punti, la risposta è affermativa, si conferma che il collegamento possa avvenire per il tramite di un software gestionale.

Per quanto riguarda il terzo punto, la modalità deve essere scelta e presentata dalla Azienda fornitrice in quanto parte del progetto generale da valutare ad opera della Commissione Giudicatrice. E' ovvio che la soluzione presentata deve essere compatibile con le strutture informatiche già operative in ogni singola Azienda Contraente.

Per quanto concerne il quarto punto si ribadisce che compito della Azienda fornitrice è quello di presentare un progetto e un impegno complessivo di spesa che sia "onnicomprensivo" e quindi, nell'ambito della strategia aziendale, starà ai concorrenti definire con le Aziende fornitrici di sistemi LIS (essendo, fra l'altro Aziende differenti per ogni realtà) il costo dei collegamenti.

**27. Chiarimento n. 29:**

Al punto 8-5 - Caratteristiche dei reagenti e del materiale di consumo - si chiede inoltre, che la ditta si impegni a garantire per ciascun Azienda Sanitaria contraente, la fornitura di QC risalente ad un unico lotto di produzione, avente ampia durata, preferibilmente annuale.

La richiesta di fornitura annuale di un unico lotto per i reattivi e consumabili è probabilmente riferibile alle strumentazioni tipiche da Laboratorio.

Al contrario nel caso dei sistemi di analisi PCO a cassetta, la particolare tecnologia prevede elementi distinti, inclusi i controlli di qualità, riuniti in un unico contenitore appunto la cartuccia, in virtù di ciò i richiede che la fornitura dello stesso lotto per reattivi consumabili e controlli di qualità, sia adattata alla tecnologia descritta e per cui sia considerata di 3 mesi.



**27. Risposta a chiarimento n. 29:**

non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto questa fa parte di una serie di parametri per i quali è prevista una preferenzialità e non un requisito indispensabile.

Novara, lunedì 12 novembre 2014

Il R.U.P.  
dr. Andrea Chiodi  
(firmato in originale)